

Rapporto

6173 R

data

Dipartimento

6174 R

12 maggio 2009

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sui messaggi 11 febbraio 2009 concernenti

- **il disegno di Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale e sul Decreto legislativo per lo stanziamento di un credito quadro di fr. 31'600'000.-- per la concessione di aiuti cantonali per lo sviluppo socio-economico cantonale nel quadriennio 2008-2011**
- **il Decreto legislativo per lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19'500'000.-- per attuare misure di politica regionale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011**

1. INTRODUZIONE

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LPR). La precedente Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) è stata quindi abrogata e la relativa Legge cantonale d'applicazione è giunta a scadenza. Nel contempo è giunto a conclusione il credito quadro LIM di 40 milioni per il quadriennio 2004-2007.

Con i due messaggi in oggetto, il Consiglio di Stato presenta il disegno di Legge d'applicazione della LPR e la richiesta di due crediti quadro per il quadriennio 2008-2011: quello di Fr. 31'600'000 per la concessione di aiuti cantonali per lo sviluppo socio-economico cantonale e quello di Fr. 19'500'000 per attuare misure di politica regionale complementari alla politica regionale della Confederazione.

La Commissione della gestione ha incaricato una propria sotto-commissione (formata dai deputati Bacchetta-Cattori, Celio, Gobbi N., Orelli-Vassere e Pinoja) di esaminare detti messaggi. Essa ha provveduto ad approfondire questa tematica, ascoltando anche i rappresentanti dell'Acuti e della Coreti.

Con la presentazione di un unico rapporto sui due crediti quadro, la Commissione intende sottolineare la necessità di dotare il Cantone di una propria politica regionale che comprenda anche quella in applicazione di quella federale ma non soltanto.

Proprio per promuovere le migliori e maggiori sinergie possibili tra Cantone, Comuni, Regioni, enti pubblici e privati, superando un approccio settoriale e frammentato, dal profilo normativo ed organizzativo, la Commissione auspica che quanto contenuto nei messaggi in esame rappresenti soltanto l'avvio di un iter ancora tutto da sviluppare a breve e medio termine.

Come noto, con la nuova LPR si è passati da una politica regionale perequativa e redistributiva ad una finalizzata alla crescita economica, fondata sulla promozione della capacità d'innovazione e dello spirito imprenditoriale, in un'ottica di competitività territoriale.

Nel nostro Cantone, la LIM era indirizzata a sei regioni: quelle delle Tre Valli, del Locarnese e Vallemaggia, delle valli di Lugano, del Malcantone, della Valle di Muggio, Valmara e Salorino, della valle Morobbia. Dal 1978 al 2007, sono stati aiutati 1513 progetti, con investimenti complessivi di quasi 2 miliardi, 300 milioni dei quali a carico della LIM cantonale e 260 milioni della LIM federale. Hanno beneficiato maggiormente di detti aiuti la Regione Tre Valli con il 44% degli stessi e la Regione Locarnese e Vallemaggia con il 37%.

Dal 2008, con la LPR, tutto il Ticino diviene una regione unica, da Airolo a Chiasso. Nei centri urbani saranno sostenuti però soltanto iniziative, programmi o opere con impatto su tutto il Cantone o nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali. Spetta a Cantone, Comuni e Regioni individuare al meglio i propri punti di forza, creando in particolare quel valore aggiunto, generato dall'esportazione di beni e servizi verso altre regioni, altri Cantoni e verso l'estero.

Nel presente rapporto si esaminano dunque la legge cantonale di applicazione della LPR (cap. 2), il credito quadro principale di 31.6 milioni (cap. 3) e quello complementare di 19.5 milioni (cap. 4).

2. LA LEGGE CANTONALE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE SULLA POLITICA REGIONALE

La Legge federale sulla politica federale (LPR) e la nuova Legge cantonale di applicazione subentrano alla Legge sull'aiuto agli investimenti nelle Regioni di montagna (LIM) e alla relativa legge cantonale di applicazione.

2.1 La Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle Regioni di montagna (LIM)

In applicazione della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle Regioni di montagna (LIM), approvata dalla Camere federali nel 1974 sulla base di un progetto elaborato dal prof. Leo Schürmann, a seguito delle mozioni del consigliere nazionale Georg Brosi (grigionese) e del consigliere agli Stati Ludwig Danioth (urano), nel nostro Cantone sono state istituite sei regioni, di cui quattro riconosciute a livello federale.

Quest'ultime adempivano infatti i principi stabiliti a suo tempo dalla legge federale, ovvero una popolazione di almeno 20 mila abitanti, con un centro di almeno 5 mila. Si trattava:

- della Regione Tre Valli, con sede a Biasca
- della Regione Locarnese e Vallemaggia, con sede a Locarno
- della Regione Valli di Lugano, con sede a Tesserete
- e della Regione Malcantone, con sede ad Agno

Altre due "regioni" - "Valle di Muggio, Valmara e Salorino", e Valle Morobbia - pur non adempiendo ai requisiti citati, erano tuttavia state riconosciute a livello cantonale, in

quanto ritenute utili al raggiungimento e all'applicazione dei principi che stavano alla base della LIM medesima.


Nel corso del trentennio intercorso tra il momento della loro istituzione e la decadenza della legge sulla quale erano stati basati, questi organismi hanno svolto un lavoro notevole nell'incoraggiare e sostenere numerosi progetti di promozione economica. Complessivamente, nel nostro Cantone dal 1978 al 2007, sono stati aiutati 1513 progetti, con investimenti complessivi di quasi 2 miliardi; 300 milioni dei quali a carico della LIM cantonale e 260 milioni della LIM federale. A beneficiarne maggiormente, nella misura dell'81% del totale, sono state le due regioni più vaste fra quelle istituite, ovvero la Regione Tre Valli (con il 44%) e la Regione Locarnese e Vallemaggia (con il 37%).

A complemento d'informazione, riproduciamo qui di seguito la tabella di riepilogo degli aiuti LIM federali e cantonali stanziati nel periodo 1978-2007

Anni	N. progetti	Investimenti	Prestiti LIM CH	Prestiti LIM TI	Contributi a fondo perso LIM TI	Totale aiuti LIM TI	Totale aiuti LIM TI + CH
1978-1979	13	16608435	3950621	1466855	442506	1909361	5859982
1980-1983	87	75445144	16929835	12056429	1773171	13829600	30759435
1984-1987	176	170539027	26402907	23074782	1644340	24719122	51122029
1988-1991	194	338273633	49555200	51113400	4968300	56081700	105636900
1992-1995	207	322910026	47805500	41756500	14250100	56006600	103812100
1996-1999	330	378264494	39812500	32857975	14063575	46921550	86734050
2000-2003	291	330362482	57947500	13795000	36518800	50313800	108261300
2004-2007	215	333496041	19790000	26145600	22450652	48596252	68386252
Totale	1'513	1'965'899'282	262'194'063	202'266'541	96'111'444	298'377'985	560'572'048

Fonte: SPE_ Sezione della promozione economica, dati elaborati al 31 dicembre 2007

Il grafico che segue consente di avere una visione più immediata dell'evoluzione degli aiuti LIM cantonali, durante l'intero arco del periodo considerato (1978-2007):



Osserviamo che nella prima fase di esistenza, la LIM ha finanziato soprattutto le cosiddette "infrastrutture di base" (in particolare opere viarie, canalizzazioni, edifici pubblici, ecc.), intese quali presupposti indispensabili a "recuperare" il ritardo infrastrutturale cui, al momento dell'adozione della Legge, si attribuiva la causa principale dello spopolamento delle regioni di montagna. In seguito, a partire dai primi anni '90, con una transizione avvenuta progressivamente, l'accento è stato invece messo sulle "infrastrutture di sviluppo", intese soprattutto quali investimenti miranti a creare posti di lavoro.

La tabella che segue rappresenta - in milioni di franchi - la suddivisione per settore degli aiuti accordati, in Ticino, dal 200 al 2007, negli ultimi otto anni di applicazione della LIM

Settori d'investimento	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Infrastrutture di base	0.56	0.53	1.41	0.72	0.44	-	0.83	1.35
Infrastrutture di sviluppo	3.63	2.01	4.27	7.58	2.97	2.85	4.93	4.24
Impianti di risalita	-	5.03	0.68	-	0.05	-	-	0.11
Strutture produttive	1.25	1.31	3.28	1.01	6.43	0.73	0.99	1.86
Alloggi turistici	1.04	2.36	1.66	1.85	1.28	0.39	0.39	1.88
Fondo promovimento regionale	0.63	0.63	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Progetti di Nuova politica regionale					0.25	-	0.50	-
Regio Plus	-	0.50	-	0.92	-	-	-	0.48
Interreg	-	-	0.09	0.17	0.06	0.05	0.01	-
Studi							0.02	0.13
Grandi progetti								12.40
Totale	7.11	12.37	12.14	13	12.22	4.771	8.414	23.189

Fonte: SPE_Sezione della promozione economica, dati elaborati al 31 dicembre 2007

Nell'ottica degli interventi miranti a creare posti di lavoro, un ruolo particolare - seppure modesto quanto al volume degli aiuti, ma importante dal punto di vista psicologico, e anche dell'efficacia nel caso di iniziative di singole persone - è stato quello del sostegno all'auto-imprenditorialità, realizzato soprattutto per mezzo dei cosiddetti Fondi di promozione regionale (FPR).

Sarebbe tuttavia errato, e comunque riduttivo, considerare l'attività svolta dalle Regioni LIM, sull'arco di oltre un trentennio di esistenza, unicamente in base agli incarti esaminati e agli investimenti resi possibili in applicazione della legge stessa. A questa attività, che è stata ovviamente la principale - e del resto era quella per cui detti organismi sono stati istituiti - si è infatti aggiunta, quasi "motu proprio", una cospicua attività - impossibile da tradurre in cifre, ma non per questo meno importante - di sostegno, diretto e indiretto, a iniziative di collaborazione intercomunale. Basti citare al riguardo alcuni servizi, quali ad esempio il Servizio di aiuto domiciliare nella Regione Tre Valli e nelle due del Luganese, oppure l'Azienda forestale promossa dalla Reg. Valle di Muggio e in un primo tempo anche dal Malcantone; servizi di cui le Regioni si sono assunte direttamente la gestione, o per la cui istituzione hanno perlomeno avuto un ruolo di primo piano. In qualche caso, come per la RTV e la RLVM, la Regione ha pure assunto il ruolo di Commissione regionale dei trasporti.

A conferma dell'importanza assunta dalle Regioni, negli ultimi anni, possiamo citare la recente decisione dei Comuni del Malcantone di demandare alla propria Regione il compito di trattare con la Posta l'importante questione della presenza degli uffici postali in zona.

Questo ampliamento dell'attività - sviluppatosi in parte per evoluzione "naturale", e in parte su stimolo della Confederazione, nell'ambito della formazione dei Segretari regionali - ha tra l'altro consentito, in parecchi casi, il superamento dello spirito "campanilista" e l'affermarsi di uno "spirito regionale". Anche se quest'ultimo non riesce ancora ad avere sempre la meglio su considerazioni più localistiche, "di vecchio stampo", è fuori dubbio il miglioramento intervenuto rispetto a venti o trent'anni fa. E a ciò le Regioni hanno contribuito in misura tutt'altro che secondaria.

La "messa in pensione" della LIM, per quanto giustificata dalle considerazioni che riassumeremo in seguito, mette quindi termine a un'esperienza che ha dato buone prove di sé, e che non deve quindi andare persa. Sarà pertanto opportuno che nell'applicazione pratica della nuova Legge si trovi il modo, come peraltro raccomandato dalla Confederazione, di valorizzare al meglio l'esperienza e le strutture delle ex Regioni LIM.

2.2 La nuova Legge federale sulla politica regionale (LPR)

La nuova Legge federale sulla politica regionale (LPR), adottata dalle Camere federali il 6 ottobre 2006, durante la cosiddetta "sessione di Flims", dopo anni di preparazione, entrata in vigore il 1. gennaio 2008, si basa su una concezione sostanzialmente diversa dalla "vecchia" LIM. Pur senza volerci addentrare nei dettagli, che sono peraltro ampiamente illustrati nel Messaggio governativo no. 6173 - a cui rimandiamo per gli approfondimenti del caso - rileviamo che la nuova legge si inserisce nell'ottica di un'economia di mercato più "globalizzata" rispetto alla realtà da cui aveva preso le mosse la legge precedente. La nuova, più che a sostenere singole iniziative, mira pertanto a creare le condizioni-quadro affinché le stesse possano inserirsi in un contesto dinamico, caratterizzato da innovazioni e competitività costanti.

Suo obiettivo principale, come indicato all'art. 1, è pertanto (citiamo) quello di *“potenziare la concorrenzialità di singole Regioni e di incrementarne la produzione di valore aggiunto, contribuendo in tal modo a creare e mantenere posti di lavoro a livello regionale, a conservare un insediamento decentrato e a eliminare le disparità regionali”*.

Un altro importante cambiamento della nuova legge rispetto alla precedente sta nel fatto che ora Confederazione non riconosce più le Regioni in quanto tali, e tanto meno determina i criteri in base ai quali le stesse possano venire istituite. Essa identifica per contro nei Cantoni i suoi interlocutori di riferimento e considera i poli urbani - ad eccezione degli agglomerati principali di Zurigo, Basilea, Berna Losanna e Ginevra - come i centri propulsori dello sviluppo regionale, anche delle aree periferiche. In ogni caso, come già rilevato, la Confederazione raccomanda ai Cantoni di valorizzare al meglio l'esperienza e le strutture delle ex Regioni LIM.

Non si deve peraltro dimenticare che accanto alla politica regionale propriamente detta, la Confederazione ha pure deciso di promuovere una politica degli agglomerati, per la quale ha stanziato una ventina di milioni di franchi per progetti attinenti alla mobilità, allo sviluppo urbano sostenibile e alla socialità. L'inclusione dei poli nei nuovi Enti regionali, oltre a permettere l'auspicato coordinamento fra centri e periferie, crea dunque anche le premesse per un'applicazione più coerente delle due politiche federali citate, in un'ottica di complementarietà, orientata verso un'utilizzazione ottimale delle risorse.

Sono Regioni ai sensi della LPR gruppi di Cantoni e Comuni, come pure consorzi di Cantoni o Comuni con altri enti o associazioni privati o di diritto pubblico. Nella costituzione di una Regione è data priorità all'unità geografica, alla funzionalità economica e all'obiettivo di uno svolgimento comune dei compiti piuttosto che alle delimitazioni istituzionali.

Principali interlocutori della Confederazione, come detto, sono i Cantoni, chiamati ad assicurare la collaborazione con le Regioni. La Confederazione considera i centri regionali quali motori dello sviluppo.

Con la LPR, la Confederazione ha costituito un fondo per lo sviluppo regionale, destinato a finanziare le misure previste, ovvero gli aiuti finanziari e i mutui.

Gli aiuti finanziari sono concessi per la promozione di:

- a) iniziative, progetti e programmi
- b) enti per lo sviluppo, segretariati regionali e altri attori regionali
- c) attività nell'ambito della cooperazione transfrontaliera

I mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevole sono concessi invece per progetti infrastrutturali dei quali beneficiano soprattutto Regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle Regioni montane e alle altre aree rurali. La Confederazione può inoltre concedere sgravi sull'imposta federale diretta alle aziende site nelle zone stabilite dal Consiglio federale, a condizione di una partecipazione almeno paritaria dei Cantoni, oggi in Ticino possibile unicamente in base alla LInn. Per il nostro Cantone trattasi del comprensorio della ex Regione Tre Valli, ovvero dei distretti di Blenio, Leventina, e Riviera e dei Comuni bellinzonesi di Gnosca, Moleno e Preonzo.

L'Assemblea federale stabilisce in un Programma pluriennale di otto anni le priorità e i contenuti promozionali della politica regionale federale. I Cantoni elaborano quindi i

Programmi cantonali d'attuazione, in collaborazione con gli enti per lo sviluppo, i segretariati regionali o altri attori regionali, aggiornandoli periodicamente.

Sulla base dei Programmi cantonali d'attuazione, la Confederazione conclude con i Cantoni convenzioni di programma sull'arco di più anni.

Con l'entrata in vigore della LPR, sono abrogati la LIM del 21 marzo 1997, la Legge federale concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale per il periodo 2000-2006 dell'8 ottobre 1999 (Interreg III), il decreto federale a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali del 21 marzo 1997 ed il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico del 6 ottobre 1995.

2.3 La legge cantonale d'applicazione della LPR

Negli intenti del Consiglio di Stato - com'è del resto nella logica stessa delle leggi cantonali di applicazione - il testo legislativo qui in esame deve tradurre in pratica i principi poc'anzi richiamati, e perciò assegnare ai 4 poli urbani del Cantone una funzione che la "vecchia" LIM non attribuiva ad essi.

Tuttavia con una importante precisazione, che il CdS mette in rilievo nel suo Messaggio, laddove precisa che *"nei centri urbani (...) saranno sostenuti soltanto iniziative, programmi e opere che abbiano un chiaro e dimostrabile impatto su tutto il Cantone o nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali"* (v. Messaggio n. 6173, pag. 20).

Va pure aggiunto che, a tenore della stessa legge federale (art. 4 cpv. 2, ripreso pure all'art. 7) *"saranno sostenuti soltanto iniziative, programmi o opere"* che *"profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali"*. Ciò anche nell'ottica della doverosa e sempre auspicata complementarità fra centri e periferie.

In considerazione della nostra realtà territoriale tuttora assai frammentata, il Consiglio di Stato ritiene inopportuno procedere come se il Cantone fosse una regione unica, ma si giustifichi, in conformità al Piano direttore cantonale, la suddivisione del territorio in quattro Regioni funzionali:

- Bellinzonese e Valli
- Locarnese e Vallemaggia
- Luganese
- Mendrisiotto

La Commissione condivide tale impostazione. In base ai principi poc'anzi richiamati, ritiene tuttavia di dover richiamare l'attenzione su un aspetto sul quale il Messaggio non si esprime, ovvero sulla necessità di prevedere, nei singoli Statuti regionali, una corretta ponderazione della rappresentatività rispettiva dei centri e delle periferie, al fine di evitare che si ricreino "nel piccolo" quegli squilibri che si vorrebbero evitare a scala più vasta.

La Commissione ritiene inoltre possibile la sussistenza delle attuali Regioni LIM nell'ambito ovviamente delle quattro nuove Regioni costituite in base alla NPR.

2.3.1 Il disegno di legge del Consiglio di Stato

La legge cantonale di applicazione della LPR ha quale scopo quello di promuovere lo sviluppo economico del Cantone, attraverso il coordinamento delle politiche settoriali, stimolando l'innovazione, la creazione di valore aggiunto e la competitività cantonale.

In conformità al disegno di Legge del Messaggio in esame, la sua applicazione spetta del Consiglio di Stato, in collaborazione con:

- a) gli enti di sviluppo regionale
- b) i centri di competenza
- c) il gruppo strategico per la politica regionale
- d) le piattaforme tematiche
- e) la commissione consultiva

Gli enti di sviluppo regionale (ESR) sono formati da Comuni e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico o privato, i cui comprensori sono coerenti con le regioni funzionali attorno ai quattro agglomerati urbani, indicati dal Piano Direttore, con il compito di valorizzare il potenziale economico e territoriale del Cantone, coinvolgendo i promotori di progetti.

Secondo il Messaggio governativo, i "centri di competenza" (che la nostra Commissione propone di definire, "Agenzie regionali per lo sviluppo") dovrebbero essere istituiti dagli ESR, essere dotati di personalità giuridica di diritto pubblico o privato e ed essere formati da professionisti, con il compito di tradurre idee, iniziative e programmi in progetti concreti.

Si prevede inoltre di creare:

- un gruppo strategico per la politica regionale, composto da rappresentanti del Cantone, degli ESR, delle associazioni economiche, del mondo accademico e da esperti tematici, nominati dal Consiglio di Stato, con il compito in particolare di elaborare e aggiornare il Programma cantonale d'attuazione.
- diverse piattaforme tematiche, composte da esperti di vari campi d'attività, con il compito di individuare e attuare modalità operative volte a raggiungere gli obiettivi della Convenzione di programma.
- una Commissione consultiva, composta da rappresentanti del gruppo strategico e dei centri di competenza, nominati dal Consiglio di Stato, con il compito di preavvisare la concessione di aiuti finanziari.

Il finanziamento delle misure previste dalla legge cantonale di applicazione della LPR avviene tramite un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, competente pure per i importi singoli superiori a 1 milione.

Quali aiuti finanziari sono previsti:

- a) contributi a fondo perso
 - agli ESR per l'operato dei centri di competenza
 - alle piattaforme tematiche
 - a progetti, per la preparazione, l'esecuzione, la valutazione e la parte immateriale
- b) mutui, senza interesse o a tasso d'interesse agevolato, a progetti per la parte materiale

I sussidi si applicano a tutto il territorio cantonale. Nei centri urbani sono sostenuti unicamente i progetti che hanno un impatto nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali o in tutto il Cantone.

I beneficiari di mutui debbono apportare mezzi propri pari almeno al 30% dell'investimento complessivo.

Con l'entrata in vigore della legge cantonale di applicazione della LPR, è abrogata la LIM cantonale del 17 ottobre 1977.

2.3.2 L'esame commissionale

Le proposte di modifica auspicate dalla Commissione rispetto al Disegno di legge proposto dal Governo, rispondono essenzialmente a due considerazioni, che si riassumono nella necessità di rafforzare il ruolo delle istituzioni politiche (Comuni, Governo e Parlamento) rispetto a quello degli organismi "tecnici" previsti, esplicitando meglio le funzioni e i compiti di ognuno, nell'ambito delle loro competenze, di indirizzo da parte dell'Esecutivo, di natura finanziaria da parte del Legislativo.

Esaminato il disegno di legge cantonale di applicazione della LPR, preso atto in particolare delle osservazioni formulate dall'Acuti e dalla Coreti, la Commissione della gestione reputa opportune alcune modifiche, in modo da garantire:

- 1° un impegno diretto del Consiglio di Stato nell'elaborazione e nell'aggiornamento del Programma cantonale d'attuazione quadriennale;
- 2° una partecipazione maggiore e migliore dei Comuni nell'ambito dell'attuazione della nuova politica regionale federale;
- 3° una denominazione degli organi competenti più conforme alla LPR e alle esigenze organizzative dei Comuni;
- 4° una definizione più precisa dei compiti da affidare agli ESR, ai centri di competenza e al gruppo strategico per la politica regionale;
- 5° una riduzione dal 30% al 25% dell'apporto di mezzi propri da parte dei promotori di progetti;
- 6° una partecipazione maggiore del Gran Consiglio, nell'ambito delle sue competenze finanziarie, per quanto attiene in particolare il programma cantonale d'attuazione quadriennale.
- 7° la non distinzione tra parte immateriale e materiale per quanto attiene il finanziamento cantonale

a) Il Consiglio di Stato

Il disegno di legge in esame prevede che spetti al gruppo strategico per la politica regionale il compito di elaborare e aggiornare il Programma cantonale d'attuazione quadriennale, poi *ratificato* dal Consiglio di Stato. La Commissione reputa che questo compito essenziale spetti invece al Consiglio di Stato (art. 4), che potrà avvalersi della collaborazione del gruppo strategico per la politica regionale, chiamato a partecipare all'allestimento di detto documento (art. 8).

Il disegno di legge va dunque modificato come segue:

Art. 4

Autorità competenti
a) Consiglio di Stato

²**Esso ha in particolare i seguenti compiti:**

- a) **elaborare, approvare e aggiornare il programma cantonale d'attuazione quadriennale, quale base per la stesura della Convenzione di programma, avvalendosi della collaborazione del gruppo strategico per la politica regionale;**

Art. 8

Gruppo strategico per la politica regionale

²**Esso ha in particolare il compito di:**

- a) **partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;**

b) I Comuni

Pur essendo i Cantoni i principali interlocutori della Confederazione, la LPR prevede espressamente che anche *gruppi o consorzi di Comuni* possano formare Regioni con altri enti o associazioni privati o di diritto pubblico (art. 3 LPR).

Secondo la LPR, i Cantoni sono tenuti ad assicurare la collaborazione con le Regioni, riconoscendo dunque anche in questo ambito il ruolo dei Comuni.

I Comuni debbono quindi essere considerati esplicitamente quali autorità che collaborano con il Consiglio di Stato nell'applicazione cantonale della LPR, ovviamente tramite gli Enti per lo sviluppo regionale (art.5).

Pur rinunciando a proporre una formulazione del tutto diversa, onde non intaccare la coerenza formale del disegno di legge e limitandosi pertanto a proporre di completare l'elenco delle altre autorità, la Commissione ritiene necessaria una menzione esplicita dei Comuni, citati per primi in considerazione del loro ruolo istituzionale. Essa ritiene pure opportuno sottolineare che le diverse "autorità" elencate non siano da considerare tutte sullo stesso piano.

È corretto inoltre affidare ai Comuni il compito di costituire gli ESR (art. 6).

Per evitare conflitti di competenza, si precisa che i rapporti reciproci fra diverse "autorità" sono da intendere nel senso che i Comuni partecipano all'elaborazione degli obiettivi e alle prese di posizione sui vari progetti tramite gli enti per lo sviluppo regionale e avvalendosi del supporto delle agenzie regionali di sviluppo. A scanso di equivoci, aggiungiamo inoltre che con ciò non si intende affatto dare alla presente legge una impostazione "statalista". I promotori dei progetti saranno di regola persone o società private. Semplicemente si intende, nel capitolo specifico della autorità, evidenziare il ruolo istituzionale dei Comuni.

Il disegno di legge va dunque modificato come segue:

Art. 5

b) altre autorità

Collaborano nell'applicazione della presente legge:

- a) i Comuni tramite gli Enti regionali per lo sviluppo;**
- b) le agenzie regionali per lo sviluppo;**
- c) il gruppo strategico per la politica regionale;
- d) le piattaforme tematiche;
- e) la commissione consultiva.

Art. 6

Enti regionali per lo sviluppo

¹Gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati.

²I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l'organizzazione degli ERS, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali.

c) Altre autorità

La Commissione ritiene opportuna una denominazione delle autorità competenti più conforme alla LPR e alle esigenze organizzative dei Comuni ed una definizione più esaustiva dei compiti loro affidati.

Gli Enti regionali di sviluppo, cui il Messaggio del Consiglio di Stato fa riferimento, sono in parte già esistenti sul territorio cantonale, e dovrebbero in ogni caso ricalcare la suddivisione territoriali in regioni funzionali, così come indicate dal Piano Direttore cantonale. In particolare, lo è quello del Locarnese e Vallemaggia, che ricalca esattamente il comprensorio della Regione omonima, istituita a suo tempo nell'ambito di applicazione della LIM e "adattata" ai nuovi criteri stabiliti dalla LPR mediante una modifica in profondità dei propri Statuti, già accolta dall'assemblea dei delegati circa un anno fa. Più laboriosa – ma, a quanto ci è dato di sapere, "in dirittura di arrivo" – è invece l'istituzione degli altri Enti regionali di sviluppo, poiché dovranno comprendere anche realtà che finora non rientravano nell'ambito di applicazione della LIM.

Le operazioni da portare a termine sono pertanto le seguenti:

- nel Bellinzonese e valli, occorrerà "aggregare" i Comuni del Bellinzonese vero e proprio (compresi quelli facenti parte finora della piccola "Regione valle Morobbia") con quelli della Regione Tre Valli;
- nel Luganese si dovrà invece provvedere all'aggregazione dell'area urbana con le due Regioni finora esistenti ("Valli di Lugano" e "Regione Malcantone");
- nel Mendrisiotto, infine, occorrerà "estendere" la piccola "Regione valle di Muggio, Valmara e Salorino" al resto del distretto.

Nei tre ultimi casi citati, come dicevamo, la formalizzazione della nuova organizzazione non ha ancora concluso il suo iter, ma la meta non sembra lontana.

Detti Enti, come osserva il Governo nel suo Messaggio, hanno il compito di svolgere a livello regionale *“il ruolo di tavola strategica di discussione sul futuro della regione funzionale e sull’indirizzo da adottare in varie tematiche”*. Ed è per questa ragione - aggiunge il Messaggio - che (citiamo ancora) *“risulta importante che la loro zona d’influenza corrisponda alle aree funzionali (compresi i centri d’importanza cantonale di riferimento) definite nel Piano direttore (...) al fine di rendere più efficaci le misure adottate per perseguire lo sviluppo socioeconomico e territoriale dell’intero Cantone”*.

Alla denominazione di *Ente di sviluppo regionale (ESR)*, prevista nel presente disegno di legge, la Commissione preferisce quella di *Ente regionale per lo sviluppo (ERS)*, indicata nel messaggio del Consiglio federale. Essa appare più conforme al ruolo di detti enti; ruolo che non può essere limitato al solo sviluppo della propria Regione - come potrebbe indurre a credere la definizione di *“sviluppo regionale”* - ma che consiste nel contribuire allo sviluppo di tutto il Cantone, in favore del quale tutti gli ERS sono tenuti a collaborare. Questo in vista soprattutto dell’equilibrio tra tutte le Regioni, indicato dal Consiglio di Stato quale uno degli obiettivi principali della legislatura 2007-2011 (art. 5 e 6).

Anche la denominazione di *Agenzie regionali per lo sviluppo* appare più idonea rispetto a quella di *Centri di competenza*, più generica e di natura soprattutto contabile ed amministrativa che operativa e manageriale (art. 7).

I compiti attribuiti agli ERS, alle agenzie regionali per lo sviluppo e al gruppo strategico per la politica regionale vanno precisati meglio per garantire una base legale più idonea all’azione di questi organi (art. 6, 7 e 8). Nella composizione degli ERS, la Commissione propone inoltre che venga garantita una corretta rappresentanza di tutte le componenti territoriali.

Alle Agenzie regionali per lo sviluppo va in particolare attribuita la funzione di sportello regionale per l’attuazione della presente legge.

Si precisa inoltre che il Gruppo strategico agisce in collaborazione con le Piattaforme tematiche che hanno solo compiti consultivi. Detto Gruppo, secondo la Commissione, deve essere composto dai rappresentanti del Cantone degli ERS e da esperti tematici, senza indicarne i gremii di provenienza. Ad esso deve pure spettare il compito di esaminare l’attuazione delle misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.

Un aspetto al quale, viceversa, il Messaggio non riserva particolari commenti (forse ritenendo che la soluzione proposta, possa *“accontentare un po’ tutti”*), è appunto quello di carattere istituzionale: associazione di diritto privato o ente di diritto pubblico?

Da un lato è indubbio che la costituzione in un ente di diritto pubblico darebbe agli ERS maggior peso ed evidenzerebbe meglio la loro funzione, che - come sottolinea anche il Messaggio governativo - va al di là della semplice applicazione della presente legge, dovendo svolgere un ruolo chiave nel favorire iniziative che coinvolgono più tematiche ed attori con impatto sulla realtà socioeconomica. D’altra parte, non si può misconoscere che in tal caso gli ERS verrebbero ad assumere, di fatto, una funzione di *“enti intermedi”* fra Comuni e Cantone: organismi estranei alla nostra tradizione istituzionale, e che non sembrano incontrare molte simpatie.

Viceversa, la soluzione dell’associazione di diritto privato, che è peraltro quella adottata a suo tempo, e dopo interminabili discussioni, dalle *“Regioni LIM”* (pur se gli associati erano unicamente enti pubblici) non ha fatto emergere inconvenienti di rilievo. È una soluzione

che ha sì minor prestigio dell'altra, ma che ha tuttavia il pregio di assicurare una maggiore agilità. Ricordiamo inoltre che, nelle intenzioni iniziali, gli ERS avrebbero pure dovuto coinvolgere nella loro organizzazione gli Enti turistici. Benché questa ipotesi, al momento, non sembri più di attualità (anche perché presenterebbe oggettivamente delle difficoltà), è evidente che una loro formale trasformazione in enti pubblici pregiudicherebbe pure formalmente tale evoluzione. Il che non sembra opportuno.

D'altra parte, il fatto che gli ERS siano semplicemente associazioni di diritto privato non pregiudica la loro eventuale assunzione di determinati servizi operativi o amministrativi (com'è stato il caso, finora, di servizi di aiuto domiciliare, Aziende forestali ecc.). In ogni caso, i Comuni potranno riservarsi, mediante convenzione, il necessario controllo

In base alle varie considerazioni espresse, il disegno di legge va dunque modificato come segue:

Art. 6

Enti regionali per lo sviluppo

¹Gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati.

²I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l'organizzazione degli ERS, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali.

³Il Consiglio di Stato riconosce gli **ERS** il cui comprensorio è coerente con le regioni funzionali individuate dal Piano Direttore attorno ai quattro agglomerati urbani.

⁴Essi hanno in particolare il compito di:

- a) partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;**
- b) valorizzare il potenziale economico e territoriale della regione;**
- c) diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la realizzazione di progetti e servizi;**
- d) collaborare con il Cantone nell'applicazione della presente legge, in sintonia con gli indirizzi delle politiche settoriali.**

Art. 7

Agenzie regionali per lo sviluppo

¹Le agenzie regionali per lo sviluppo sono costituite dagli ERS.

²Esse hanno in particolare il compito di:

- a) contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma;**
- b) recepire, concepire, promuovere, coordinare e sostenere programmi e progetti;**
- c) catalizzare gli impulsi dei centri e concretizzarli a beneficio della regione;**
- d) svolgere funzione di sportello regionale per l'applicazione della presente legge.**

Art. 8

Gruppo strategico per la politica regionale

¹Il gruppo strategico per la politica regionale è composto da rappresentanti del Cantone, degli ERS e da esperti tematici, nominati dal Consiglio di Stato.

²Esso ha in particolare il compito di:

- a) partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;
- a) assicurare il coordinamento delle iniziative degli ERS;
- b) identificare le piattaforme tematiche;
- c) valutare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma
- d) esaminare l'attuazione delle misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.

d) Gli aiuti cantonali

La Commissione reputa inopportuno distinguere nella legge la modalità di finanziamento della parte immateriale da quella materiale di un progetto.

Il disegno di legge va dunque modificato come segue:

Art. 15

Sussidi federali e cantonali

¹Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti aiuti:

- a) **mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse,**
- b) **contributi a fondo perso.**

e) I mezzi propri

Alla Commissione la quota minima del 30% di mezzi propri appare troppo elevata rispetto a quella usuale del 25%, come tale più idonea.

Dal momento che non si tratta di una quota massima ma appunto minima, la Commissione reputa che spetti al Consiglio di Stato valutare attentamente la sostenibilità finanziaria di un progetto, fissando una quota di mezzi propri adeguata al tipo di progetto. Si ricorda che per progetti finanziati con importi superiori a 1 milione spetta comunque sempre ancora al Gran Consiglio esprimersi in merito, quota dei mezzi propri compresa.

Nei mezzi propri vanno inoltre pure calcolate le prestazioni dei promotori, specie gli apporti immateriali al progetto.

Il disegno di legge va dunque modificato come segue:

Art. 15

Sussidi federali e cantonali

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;

f) Il Gran Consiglio

Il disegno di legge prevede che il Consiglio di Stato informi il Gran Consiglio annualmente nell'ambito dei consuntivi.

La Commissione reputa invece opportuno che il Consiglio di Stato informi annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Convenzione di programma.

Il disegno di legge va dunque modificato come segue:

Art. 16

Credito quadro

¹I sussidi cantonali previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, **sulla base della Convenzione di programma.**

³**Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Convenzione di programma.**

3. IL CREDITO QUADRO PRINCIPALE

Il Consiglio di Stato propone lo stanziamento di un credito quadro di 31.6 milioni per l'attuazione della LPR e della relativa Legge cantonale di applicazione.

Il credito quadro in oggetto serve in particolare a finanziare gli aiuti:

- a progetti conformi alla Convenzione con la Confederazione;
- agli Enti regionali di sviluppo, tramite contratti di prestazione;
- ad altri attori incaricati di collaborare per tematiche specifiche;
- agli interventi nelle zone a basso potenziale di sviluppo;
- a progetti intercantionali e transfrontalieri.

La Confederazione ha concesso al Cantone 20.3 milioni, vincolando il suo impegno finanziario al raggiungimento degli obiettivi annuali e quadriennali, pattuiti nella Convenzione sulla promozione del programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2008-2011 del 27 maggio 2008.

Gli aiuti della Confederazione provengono dal Fondo per lo sviluppo regionale, deciso dalle Camere federali.

La Commissione conferma quanto già deciso in merito ai crediti quadro LIM degli scorsi anni, chiedendo al Consiglio di Stato di esaminare progetti con investimenti superiori a 10 milioni al di fuori del presente credito quadro ordinario.

3.1 La Convenzione con la Confederazione

3.1.1 Aspetti principali

La Convenzione sulla promozione del programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2008-2011 del 27 maggio costituisce la base contrattuale per l'impegno finanziario della Confederazione. Essa si fonda sui principi della nuova politica regionale federale, della nuova perequazione finanziaria e della nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni.

Tutto il territorio del Cantone può beneficiare degli aiuti previsti dalla LPR. Essi saranno concessi solo se le iniziative, i programmi e i progetti conseguono benefici in regioni con difficoltà e potenzialità tipiche delle regioni di montagna e delle zone rurali.

Nei centri urbani saranno comunque sostenuti solo progetti aventi un chiaro impatto su tutto il Cantone o nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali. Nelle zone a basso potenziale di sviluppo saranno sostenuti soltanto progetti che si inseriscono in una filiera o creano relazioni con il rispettivo polo o con altre regioni all'interno o all'esterno del Cantone.

Al Cantone spetta in particolare il compito di promuovere alcuni progetti inter-cantionali per favorire l'integrazione, la valorizzazione e la messa in rete di iniziative locali in un contesto più ampio, in vista di creare valore aggiunto. E questo al fine di favorire la coesione e la coerenza degli interventi all'interno di queste zone e di limitare l'isolamento degli attori socio-economici presenti in tali zone.

Il Cantone può sostenere progetti transfrontalieri e regionali, nell'ambito del programma europeo di cooperazione interregionale Interreg IVC che comprende, oltre al nostro, anche i Cantoni del Vallese e dei Grigioni. Il Cantone potrà disporre di 2.5 milioni di aiuti federali per i progetti conformi alle priorità definite dalla LPR. Per detti progetti, nel periodo 2008-2011, il Consiglio di Stato propone di partecipare con un credito quadro di 2.6 milioni. Il Cantone può pure sostenere, unicamente con fondi cantonali, progetti Interreg che adempiono i requisiti indicati dal Programma operativo Italia-Svizzera, non conformi alla LPR.

3.1.2 Gli obiettivi

L'obiettivo principale della Convenzione consiste nell'accrescimento della competitività territoriale delle regioni del Cantone e nel sostegno allo sviluppo sostenibile dell'intero sistema socioeconomico cantonale, traducendo le potenzialità delle singole regioni in attività a valore aggiunto e in crescita occupazionale, agendo in modo sinergico con altre leggi settoriali.

La Confederazione e il Cantone hanno pattuito tre obiettivi essenziali: il primo inerente i contenuti e le conoscenze, il secondo le strutture, il terzo le zone a basso potenziale e progetti intercantionali.

a) Obiettivo no. 1: contenuti e conoscenze

Si tratta in particolare di promuovere quei progetti innovativi destinati ad uno sviluppo endogeno attraverso catene di valore aggiunto, dette filiere, in grado di creare vantaggi competitivi attorno alle priorità tematiche definite dalla Confederazione nel suo Programma d'attuazione 2008-2015, aventi una dimostrabile valenza strategica regionale, inter-regionale, inter-cantonale o transfrontaliera.

Le filiere contenute nella Convenzione con la Confederazione sono le seguenti:

1° La filiera energie rinnovabili

Si tratta in particolare di promuovere la produzione di nuove tecnologie nel settore delle energie rinnovabili, favorendo nel contempo la commercializzazione dei risultati della ricerca e della produzione e incentivando l'utilizzo e l'approvvigionamento in energie rinnovabili.

Si pensa specialmente all'irraggiamento solare (solare termico, fotovoltaico edifici passivi), alla superficie boschiva (biomassa legnosa), all'energia eolica, geotermica e al biogas.

Il Cantone potrà avvalersi di una piattaforma denominata *Ticino Energia*, composta da rappresentanti di istituzioni attive in questo ambito.

2° La filiera bosco-legno

Si intende migliorare le condizioni strutturali, la cooperazione e l'organizzazione dei diversi attori per incrementare l'approvvigionamento di legname indigeno e promuovere lo sfruttamento delle risorse boschive.

Questo al fine di aumentare il valore aggiunto derivante dall'utilizzo e dalla lavorazione del legno, d'opera e quale fonte d'energia, con la creazione di nuovi prodotti, tradizionali o innovativi che utilizzano il potenziale esistente in alcune nicchie, quali quelle del castagno e del larice.

Nell'ambito di questa filiera, considerato anche il parere positivo del Consiglio di Stato espresso nel suo Messaggio no. 6107 del 25 agosto 2008, appare opportuno attuare gli obiettivi indicati pure nella Mozione "*Acquisto sostenibile del legno*" del 2 giugno 2008 dei deputati Sergio Savoia, Greta Gysin e Francesco Maggi.

3° La filiera territorio-cultura e paesaggio

Si vuole sostenere iniziative e progetti, a carattere innovativo e a forte valore aggiunto, in grado di valorizzare i beni paesaggistici e culturali del territorio, migliorando la conoscenza sulla loro valenza storica e identitaria. In questo modo s'intende accrescerne in particolare la visibilità e quindi l'attrattiva turistica.

Area di riferimento principale è quella del San Gottardo mentre una modalità d'attuazione consiste nella creazione di alcuni itinerari nel Cantone.

4° La filiera del cinema

Si tratta di incrementare la presenza dell'industria audiovisiva e di far beneficiare il territorio di una ricaduta d'immagine positiva per il turismo.

Vanno valorizzati al meglio i potenziali strategici del Festival del film di Locarno quale evento nazionale ed internazionale cinematografico, culturale, turistico e momento privilegiato di incontro tra professionisti del settore nel nostro Cantone.

Occorre inoltre potenziare l'offerta di accoglienza alle case di produzione cinematografiche e televisive per la realizzazione di prodotti audiovisivi, sfruttando le caratteristiche paesaggistiche, storiche, urbanistiche e sociali del Cantone.

5° Altri campi d'attività

Nella Convenzione con la Confederazione vengono inoltre indicati tre ulteriori campi d'attività coi relativi obiettivi. Si tratta delle seguenti tematiche:

- cambiamenti strutturali del turismo, con obiettivo di elaborare una politica turistica finalizzata ad accrescere la competitività del Cantone quale destinazione internazionale. Ciò attraverso una riflessione comune fra ETT e Enti turistici locali sull'organizzazione del settore per realizzare una migliore integrazione fra i due livelli e tra questi e i nuovi attori incaricati della NPR, con relativa revisione della Legge sul turismo.
- trasferimento del sapere in sistemi industriali a valore aggiunto orientati all'esportazione, con l'obiettivo di implementare un sistema regionale d'innovazione, integrando le iniziative, le istituzioni e le politiche settoriali che possono favorire il passaggio di conoscenze, di tecnologie e la promozione dell'imprenditorialità. Ciò costituendo una piattaforma che fungerà da supporto ai progetti nell'ambito della NPR e in quello più ampio dello sviluppo socioeconomico regionale e cantonale, con particolare attenzione alla formazione di operatori e di servizi di consulenza;
- la promozione integrata del territorio e dello sviluppo di attività socioeconomiche, costituendo poli di sviluppo economico e altri sistemi di sviluppo socioeconomico territorializzati, con obiettivo la pianificazione cooperativa, in cui tutti gli attori coinvolti dai progetti di sviluppo partecipano al processo decisionale. Questo in modo da creare aree attrattive per l'insediamento di imprese ad alto valore aggiunto e innovative che permettano di accrescere la competitività territoriale e il potenziale di esportazione della realtà regionale e cantonale.

6° Considerazioni della Commissione

La commissione non intende esprimere una propria valutazione complessiva sulla scelta delle "filieri" e sui criteri con cui talune proposte sono state riconosciute e altre scartate, perché ciò esula dalle proprie competenze; d'altronde, quello delle "filieri" è un aspetto non direttamente toccato da questo disegno di legge.

Tuttavia - anche in considerazione del fatto che malgrado queste scelte siano state già effettuate nel 2007, e quindi siano ormai acquisite, occorrerà presto ragionare sui primi risultati ed effetti delle medesime nell'ottica della NPR e in vista del rinnovo della Convenzione - la commissione considera utile rilevare alcuni aspetti puntuali, che si ritiene possano fornire qualche spunto anche per la ridefinizione - pure in una eventuale direzione della conferma - delle future scelte programmatiche.

La Commissione auspica in primo luogo che l'attenzione sia focalizzata su progetti che abbiano effettivamente ricadute "a largo raggio" (in ottemperanza alla stessa legge federale, art. 4 cpv. 2: "saranno sostenuti soltanto iniziative, programmi o opere" che "profittano soprattutto a regioni che presentano in parte preponderante problemi e potenzialità di sviluppo specifici alle regioni montane e alle altre aree rurali) e che nascano in un contesto maturo e possibilmente già dotato di strutture e strumenti adeguati e direttamente applicabili. In questo senso, la penetrazione territoriale - in particolare nelle

zone più periferiche - e la solidità strutturale di determinate iniziative legate alla filiera del cinema sembrano ad esempio essere piuttosto deboli. In secondo luogo, la commissione auspica una definizione più rigorosa e al tempo stesso più innovativa e originale di alcuni segmenti progettuali: ad esempio, la filiera cultura e paesaggio (potenzialmente, per la sua estensione e “capacità comprensiva”, una delle più interessanti dell’intero progetto), sembra limitarsi alla fase attuale a un (peraltro piuttosto timido) sviluppo di proposte già ampiamente sperimentate nel corso degli anni passati (sviluppo del progetto originale di Via storia, estensione progetto originale Movingalps ecc.).

La definizione delle “filieri” è certamente anche un’ottima occasione per cogliere quanto di dinamico e innovativo si muove, in alcuni settori, nel cantone. Per gli anni a venire sarà forse necessario derivare le scelte programmatiche legate alle filiere da una mappatura più sistematica e completa di quanto il territorio offre o potenzialmente può offrire, coinvolgendo in questa preliminare fase esplorativa-informativa un numero maggiore di soggetti (individuali e collettivi): ciò permetterà tra l’altro di limitare il rischio di “tagliare” eccessivamente il progetto di sviluppo regionale sulle misure dei singoli specialisti che li hanno costruiti e che vi sono (sarebbero) direttamente coinvolti.

b) Obiettivo no. 2: strutture

È opportuno procedere gestendo efficacemente la nuova politica regionale, operando in modo innovativo, adottando misure di riorganizzazione istituzionale all’interno e all’esterno dell’amministrazione cantonale.

Nel Messaggio in esame, il Consiglio di Stato propone un modello strutturale finalizzato a sostenere in tutto il Cantone una visione condivisa dello sviluppo regionale, sviluppando le sinergie necessarie tra tutti gli attori presenti sul territorio.

La seguente tabella a pag. 26 del Messaggio sintetizza i livelli, le strutture e gli attori previsti da detto modello.

	GREMI DI GOVERNANCE	MEMBRI
A. LIVELLO STRATEGICO	GRUPPO STRATEGICO PER LA POLITICA REGIONALE	<ul style="list-style-type: none"> • Cantone • Enti di sviluppo regionale (ESR) • Associazioni economiche • Mondo accademico • Esperti tematici
B. LIVELLO PROGRAMMATICO	PIATTAFORME TEMATICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Comunità d'interesse tematico • Manager regionale <p><i>Per il Cantone:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ufficio settoriale • DFE
C. LIVELLO OPERATIVO	CENTRI DI COMPETENZA	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Manager regionali legati all'ESR di una regione funzionale
D. FASE DI VALUTAZIONE	COMMISSIONE CONSULTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresentanti del Gruppo strategico per la politica regionale • Rappresentanti dei centri di competenza
E. FASE DECISIONALE	CONSIGLIO DI STATO	

In merito ai gremii indicati, si rinvia alle considerazioni espresse dalla Commissione al punto 2.3.2 lett. c) a pag. 9 e 10.

c) Obiettivo no. 3: zone a basso potenziale e progetti inter-cantionali

Il Consiglio di Stato, sulla base di uno studio del 2008 del SECO nel Canton Uri e Cantone Grigioni, ha deciso di individuare le zone a basso potenziale in quei comprensori dove, a causa di una persistente dinamica socioeconomica negativa, le ambizioni di crescita sono da abbandonare a favore di una più realistica strategia di mantenimento.

Si tratta specialmente di favorire la coesione e la coerenza degli interventi all'interno di queste zone e di limitare l'isolamento degli attori presenti in esse.

Il primo comprensorio individuato è quello dell'Onsernone, nel quale verrà lanciato un progetto-pilota di due anni.

Il Consiglio di Stato auspica inoltre che il Cantone assuma un ruolo attivo, agendo in un contesto funzionale al di là delle frontiere cantonali. Esso intende in particolare partecipare alla realizzazione del progetto San Gottardo, promosso dal Canton Uri, in collaborazione con detto Cantone e con quelli del Vallese e del Grigioni e all'attuazione di un progetto di

incentivazione delle sinergie del Bellinzonese e Valli con la Mesolcina e la Calanca, indicato nel Programma d'attuazione del Cantone Grigioni.

4. CREDITO COMPLEMENTARE

Il Consiglio di Stato, oltre al credito quadro di 31.6 milioni per l'attuazione della LPR e della relativa Legge cantonale di applicazione, propone lo stanziamento di un credito quadro di 19.5 milioni per attuare misure di politica regionale complementari alla NPR federale.

4.1 Gli aiuti previsti

Si prevede di concedere aiuti cantonali a progetti rientranti in una delle quattro filiere previste nel Programma cantonale d'attuazione della politica regionale ma non nella Convenzione con la Confederazione. Trattasi delle filiere della pietra, dell'acqua, della salute e wellness, dell'agroalimentare, destinate ad accrescere la competitività economica e sociale del Cantone, a livello regionale e cantonale.

Sono pure previsti aiuti a progetti con impatto sullo sviluppo regionale e cantonale, aventi un indotto economico diretto, a livello di investimenti finanziari e di posti di lavoro, ed indiretto, con ricadute indotte e posti di lavoro creati nella regione funzionale sul medio termine. Tra questi, il Consiglio di Stato indica l'Acquaparco Ticino di Rivera, il Polo floricolo ed energetico di Ambrì, il Centro sci nordico di Campra, le Terme di Acquarossa, il centro internazionale di scultura di Peccia.

4.2 Il finanziamento

Il Consiglio di Stato propone di finanziare detto credito quadro di 19.5 milioni, tramite 8.4 milioni corrispondenti alla differenza tra i 40 milioni del Piano finanziario e i 31.6 milioni effettivi sulla base della Convenzione con la Confederazione ed 11.1 milioni da trasferire dal credito di 78 milioni votato dal Gran Consiglio con DL del 21 marzo 2007 per progetti di rilancio economico e di sostegno all'occupazione, 10 milioni dei quali per progetti di auto imprenditorialità e 1.1 milioni restanti dal credito per grandi progetti.

4.3 L'esame commissionale

La Commissione, richiamata l'ottima esperienza svolta negli scorsi anni nell'ambito dell'applicazione della LIM, come pure il credito di 10 milioni per progetti di auto-imprenditorialità di cui al citato DL del 21 marzo 2007, reputa opportuna la conferma della costituzione dei Fondi per la promozione regionale (FPR), decisi e gestiti dagli Enti regionali per lo sviluppo, destinati a sostenere micro-progetti locali e regionali di auto-imprenditorialità, tramite la concessione di microcrediti.

Per i FPR, dal 2000 al 2007, il Cantone ha stanziato complessivamente Fr. 5'730'000.00, pari a Fr. 630 mila annui nel 2000 e 2001 e a Fr. 745 mila annui dal 2002 al 2007. Il saldo della liquidità residua ammonta a complessivi Fr. 1'165'088.00 al 31.12.2008. Dette riserve dovranno ovviamente essere sciolte durante il quadriennio 2008-2011.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Totale erogato alle regioni	saldo liquidità residua al 31.12.2008
RTV	150'000	150'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	1'380'000	692'807
RLVM	150'000	150'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	1'380'000	127'312
RMC	120'000	120'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	1'080'000	125'698
RVL	120'000	120'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	1'080'000	*n.p
RVMu	60'000	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	540'000	84'246
RVMo	30'000	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	270'000	135'025
Totale anno	630'000	630'000	745'000	745'000	745'000	745'000	745'000	745'000	5'730'000	1'165'088

Con detta modifica del DL, si evaderebbe almeno parzialmente anche quanto richiesto nell'interrogazione parlamentare *"La crisi avanza, la disoccupazione pure, ma il credito all'autoimprenditorialità è rimasto inutilizzato: il Governo spieghi perché!"* del 18 febbraio 2009 del deputato Raffaele De Rosa.

La Commissione, come già detto sopra, reputa inoltre opportuno limitare al 25% l'apporto di mezzi propri da parte dei promotori di un progetto.

Si propone quindi la modifica del disegno di Decreto legge come segue:

Art. 2

- c) micro-progetti destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali**

Art. 4

cpv. 2

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;**

cpv. 4

Il Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo i mezzi necessari al sostegno dei micro-progetti di cui all'art. 2 lett. c.

5. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

5.1 Credito quadro di 31.6 milioni

Il messaggio in esame concretizza gli indirizzi di legislatura espressi dal Consiglio di Stato nel Rapporto al Gran Consiglio del dicembre 2007 sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2008-2011, con riferimento alla scheda programmatica n. 1 "Politica regionale", in "Equilibrio delle regioni" e alle schede n. 11, 14, 15, 16, 17 e 18 in "Formazione, lavoro e crescita economica" e all'aggiornamento del dicembre 2008.

Lo stanziamento del credito quadro di 31.6 milioni determina le seguenti conseguenze di natura finanziaria: spese di investimento per il quadriennio 2008-2011, piano finanziario degli investimenti, cifra 713 Politica regionale CHF 21'000'000.

5.2 Credito quadro di 19.5 milioni

Il messaggio in esame concretizza gli indirizzi di legislatura espressi dal Consiglio di Stato nel Rapporto al Gran Consiglio sul primo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 2008-2011 del dicembre 2008, con riferimento alla scheda programmatica n. 14 nell'area d'intervento "Formazione, lavoro e crescita economica".

Lo stanziamento del credito quadro di 19.5 milioni determina le seguenti conseguenze di natura finanziaria: spese di investimento per il quadriennio 2008-2011, piano finanziario degli investimenti, cifra 713 Politica regionale CHF 8'411'017.

È data la facoltà di attingere alla relativa riserva nel caso di esigenza di finanziamento superiore a quanto previsto a piano finanziario degli investimenti.

6. ATTI PARLAMENTARI

Con i due messaggi in esame, sono evasi i seguenti atti parlamentari:

- interrogazione n. 203.08 del 23 settembre 2008 "Nuova Legge federale sulla politica regionale" di Fabio Bacchetta Cattori e cofirmatari;
- interrogazione n. 280.08 del 15 dicembre 2008 "Politica regionale sempre nel cassetto" di Nadia Ghisolfi e cofirmatari;
- interrogazione n. 281.08 del 16 dicembre 2008 "Filiere cantonali previste nella politica regionale - Finanziamenti sospesi fino al 2011" di Nadia Ghisolfi e cofirmatari;
- mozione 2 giugno 2008 "*Acquisto sostenibile del legno*" di Sergio Savoia, Greta Gysin e Francesco Maggi.

7. CONCLUSIONI

La Commissione della gestione propone al Gran Consiglio di approvare il credito quadro di CHF 31.6 milioni ed il credito quadro di CHF 19.5 milioni di cui ai due messaggi del Consiglio di Stato in esame.

Essa propone che il Gran Consiglio approvi quindi il Disegno di Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale ed i due Decreti legislativi relativi, modificati come esposto nel presente rapporto e di cui in allegato.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore

Franco Celio, co-relatore

Beltraminelli - Bignasca A. (con riserva) - Bobbià -

Ghisletta R. - Gobbi N. - Jelmini - Lurati - Merlini -

Orelli Vassere - Pinoja - Regazzi - Righinetti - Vitta

Disegno di

LEGGE

d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti:

- la Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006;
- l'Ordinanza sulla politica regionale del 22 marzo 2007;
- il messaggio 11 febbraio 2009 n. 6173 del Consiglio di Stato;
- il rapporto 12 maggio 2009 n. 6173R / 6174R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La **presente** legge ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico attraverso il coordinamento delle politiche settoriali e stimolando l'innovazione, la creazione di valore aggiunto e la competitività territoriale cantonale.

Art. 2

Principi

La politica regionale si fonda sui seguenti principi:

- a) lo sviluppo sostenibile;
- b) la sostenibilità economica a medio-lungo termine dei progetti;
- c) la partecipazione pubblica e privata al finanziamento dei progetti;
- d) il coordinamento delle politiche settoriali;
- e) la complementarietà e le sinergie tra centri urbani e periferie;
- f) la cooperazione transfrontaliera.

Art. 3

Convenzione di programma

La Convenzione di programma definisce i contenuti, le priorità, le strategie e l'impegno finanziario del Cantone e della Confederazione in materia di politica regionale.

Capitolo secondo - Autorità competenti

Art. 4

Autorità competenti
a) Consiglio di Stato

¹L'applicazione della presente legge è di competenza del Consiglio di Stato.

²**Esso ha** in particolare i seguenti compiti:

- a) **elaborare, approvare e aggiornare il programma cantonale d'attuazione quadriennale, quale base per la stesura della Convenzione di programma, avvalendosi della collaborazione del gruppo strategico per la politica regionale;**
- b) negoziare e stipulare la Convenzione di programma con la Confederazione sulla base del programma cantonale d'attuazione;
- c) garantire la conformità della Convenzione di programma con gli altri strumenti di pianificazione strategica cantonale e coordinare le varie politiche settoriali cantonali;
- d) sorvegliare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella Convenzione di programma;
- e) favorire le sinergie e assicurare la necessaria coerenza tra i progetti sostenuti;
- f) definire le zone a basso potenziale di sviluppo e le relative strategie;
- g) stipulare contratti di prestazione;
- h) fissare i termini e le modalità di presentazione dei progetti;
- i) indire bandi di concorso per progetti particolari;
- l) assicurare la collaborazione fra tutte le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;
- m) nominare il gruppo strategico per la politica regionale e la commissione consultiva.

Art. 5

b) altre autorità

Collaborano nell'applicazione della presente legge:

- a) **i Comuni tramite gli Enti regionali per lo sviluppo;**
- b) **le agenzie regionali per lo sviluppo;**
- c) il gruppo strategico per la politica regionale;
- d) le piattaforme tematiche;
- e) la commissione consultiva.

Art. 6

Enti regionali per lo sviluppo

¹**Gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati.**

²**I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l'organizzazione degli ERS, garantendo un'equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali.**

³Il Consiglio di Stato riconosce gli **ERS** il cui comprensorio è coerente con le regioni funzionali individuate dal Piano Direttore attorno ai quattro agglomerati urbani.

⁴Essi hanno in particolare il compito di:

- a) partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;
- b) valorizzare il potenziale economico e territoriale della regione;
- c) diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la realizzazione di progetti e servizi;
- d) collaborare con il Cantone nell'applicazione della presente legge, in sintonia con gli indirizzi delle politiche settoriali.

Art. 7

Agenzie regionali per lo sviluppo

¹Le agenzie regionali per lo sviluppo sono costituite dagli ERS.

²Esse hanno in particolare il compito di:

- a) contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma;
- b) recepire, concepire, promuovere, coordinare e sostenere programmi e progetti;
- c) catalizzare gli impulsi dei centri e concretizzarli a beneficio della regione;
- d) svolgere funzione di sportello regionale per l'applicazione della presente legge.

Art. 8

Gruppo strategico per la politica regionale

¹Il gruppo strategico per la politica regionale è composto da rappresentanti del Cantone, degli ERS e da esperti tematici, nominati dal Consiglio di Stato.

²Esso ha in particolare il compito di:

- a) partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del programma cantonale d'attuazione quadriennale;
- b) assicurare il coordinamento delle iniziative degli ERS;
- c) identificare le piattaforme tematiche;
- d) valutare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma;
- e) esaminare l'attuazione delle misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.

Art. 9

Piattaforme tematiche

Le piattaforme tematiche, composte da esperti dei vari campi d'attività relativi alla Convenzione di programma, hanno il compito di individuare e attuare modalità operative specifiche volte a raggiungere i relativi obiettivi.

Art. 10

Commissione consultiva

¹La commissione consultiva è composta da rappresentanti del gruppo strategico e delle **agenzie regionali per lo sviluppo**, nominati dal Consiglio di Stato.

²Essa ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione degli aiuti finanziari.

Capitolo terzo - Misure

Art. 11

Principio

¹I sussidi federali e cantonali possono essere concessi unicamente per progetti conformi alla Convenzione di programma.

²I sussidi cantonali devono essere almeno equivalenti agli aiuti federali.

Art. 12

Contributi agli Enti regionali per lo sviluppo

Il Cantone concede, per il tramite di un contratto di prestazione, agli **ERS** riconosciuti un contributo a fondo perso per le spese **dell'agenzia per lo sviluppo regionale** relative allo svolgimento dei compiti attinenti alla presente legge.

Art. 13

Contributi alle piattaforme tematiche

Il Cantone può concedere alle piattaforme tematiche contributi in base ad un contratto di prestazione o a un mandato specifico.

Art. 14

Sostegno a progetti

¹I sussidi possono essere concessi per preparare, eseguire e valutare progetti che:

- a) promuovono lo spirito e le attività imprenditoriali;
- b) consolidano la capacità di innovazione;
- c) sfruttano le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto;
- d) promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni funzionali e con agglomerati urbani;
- e) promuovono la cooperazione intercantonale e transfrontaliera;

²I sussidi previsti dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti limitazioni:

- a) nei centri urbani (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio-Chiasso) sono sostenuti unicamente progetti che hanno un chiaro e comprovabile impatto nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali o in tutto il Cantone;
- b) le zone a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.

Art. 15

Sussidi federali e cantonali

¹Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti aiuti:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse,**
- b) contributi a fondo perso.**

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;**
- b) i mutui stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 30% dell'importo computabile;
- c) i contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 50% dell'importo computabile;
- d) il cumulo dei mutui e dei contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile;
- e) fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile stanziare contributi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

³Il Consiglio di Stato può concedere ad altri beneficiari contributi a fondo perso per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da specifici contratti o mandati di prestazione.

Capitolo quarto - Competenze finanziarie

Art. 16

Credito quadro

¹I sussidi cantonali previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15 sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, **sulla base della Convenzione di programma.**

²La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato.

³**Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Convenzione di programma.**

Art. 17

Autorità competente

¹I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

²Il Gran Consiglio decide gli aiuti finanziari cantonali e federali, previsti dagli articoli 12, 13, 14 e 15, per importi superiori a 1'000'000.-- di franchi.

Art. 18

Restituzione

¹Se l'oggetto del sussidio è destinato ad altro uso o è stato alienato, con o senza lucro, il beneficiario deve notificarlo immediatamente all'autorità erogante. Il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale dell'aiuto dopo averne valutato il cambiamento di destinazione.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 25 anni al massimo dalla data dell'assegnazione del sussidio.

³A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero.

Art. 19

Diritto suppletorio

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Capitolo quinto - Rimedi giuridici

Art. 20

Diritto di ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Capitolo sesto - Disposizioni finali e abrogative

Art. 21

Norma abrogativa

La legge di applicazione e di complemento della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 è abrogata.

Art. 22

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 31'600'000.-- per la concessione di aiuti cantonali per lo sviluppo socio-economico cantonale nel quadriennio 2008-2011

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 febbraio 2009 n. 6173 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2008-2011 è deciso lo stanziamento di un credito quadro di fr. 31'600'000.-- per la concessione di aiuti cantonali atti al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma 2008-2011 stipulata tra la Confederazione e la Repubblica e Cantone Ticino il 27 maggio 2008.

Articolo 2

Il credito, di cui all'art. 1, è inserito nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della promozione economica.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19'500'000.-- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 11 febbraio 2009 n. 6174 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 12 maggio 2009 n. 6173R / 6174R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per il quadriennio 2008-2011 è stanziato un credito di 19.5 milioni di franchi per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.

Articolo 2

Il credito di cui all'art. 1 è destinato alla concessione di aiuti cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) implementazione di filiere escluse dalla Convenzione 2008-2011 con la Confederazione per l'attuazione della politica regionale;
- b) attività con un indotto economico diretto (investimento finanziario e posti di lavoro) e indiretto (ricadute indotte e posti di lavoro creati nella regione funzionale sul medio termine) capaci di incidere in maniera significativa e duratura sullo sviluppo occupazionale e sulla realtà socio-economica regionale e cantonale;
- c) micro-progetti destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali.**

Articolo 3

Per la concessione degli aiuti per l'implementazione delle filiere di cui all'art. 2 lett. a) sono applicabili le condizioni di sussidiamento e la procedura previsti dalla Legge di applicazione della Legge federale sulla politica regionale.

Articolo 4

¹Per le attività con un indotto economico diretto e indiretto di cui all'art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse,**
- b) contributi a fondo perso.**

²Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) **i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;**
- b) i mutui stanziati ad un singolo progetto non possono superare il 30% dell'importo computabile;
- c) i contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto non possono superare il 50% dell'importo computabile;
- d) il cumulo dei mutui e dei contributi a fondo perso stanziati ad un singolo progetto non può superare il 50% dell'importo computabile;
- e) fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile stanziare contributi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

³Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per importi fino a 1'000'000.-- di franchi; per importi superiori la competenza appartiene al Gran Consiglio.

⁴Il Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo i mezzi necessari al sostegno dei micro-progetti di cui all'art. 2 lett. c.

⁵Il Consiglio di Stato stabilisce il Dipartimento competente e la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti.

⁶Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo 3 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

⁷Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Articolo 5

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della promozione economica.

Articolo 6

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Il presente decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2011.

ALLEGATO

Il Decreto legislativo concernente un credito complessivo di fr. 78'000'000.--, da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno dell'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010, del 21 marzo 2007, è modificato come segue:

Art. 6

Abrogato

Art. 7

Abrogato

Art. 8

Abrogato

Art. 9

Abrogato

Art. 10

Abrogato

Art. 11

Abrogato